

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	11

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda innanzitutto che il Comitato permanente, nella seduta del 24 ottobre 2018, ha già espresso parere favorevole sul provvedimento, nel testo precedentemente trasmesso dalla XII Commissione.

In sintesi, il provvedimento, che consiste di un unico articolo, al comma 1 riconosce come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante (l'attestazione dell'effetto invalidante indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro).

Ai sensi del medesimo comma 1 le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale sono:

alla lettera *a*), emicrania cronica e ad alta frequenza;

alla lettera *b*), cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;

alla lettera *c*), cefalea a grappolo cronica;

alla lettera *d*), emicrania parossistica cronica;

alla lettera *e*), cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT);

alla lettera *f*), emicrania continua.

Rispetto al testo precedentemente esaminato la XII Commissione ha specificato che tale riconoscimento riguarda le finalità del comma 2, il quale è stato integralmente riscritto dalla Commissione stessa.

Nell'attuale formulazione il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme elencate dal comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.

Nella precedente versione del testo la disposizione prevedeva invece che il Ministro della salute adeguasse alle disposizioni introdotte dal provvedimento il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 1962, il quale ha elencato le forme morbose che sono da qualificare come malattie sociali.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite ribadisce come la materia oggetto del provvedimento possa essere ricondotta, da un lato, all'ambito della « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e, dall'altro

lato, alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Con riferimento a tale secondo ambito materiale, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni; la determinazione degli standard in particolare deve essere garantita, con carattere di generalità, « per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle » (sentenze n. 192 e n. 231 del 2017).

Al riguardo segnala come la nuova formulazione del comma 2, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che si è conclusa l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale, nonché dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ». Nel corso dell'indagine si è proceduto ad ascoltare 15 esperti e studiosi, nonché il Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE), Michele Schiavone, per un totale di circa 7 ore di seduta.

Rammenta inoltre che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea di tutte le predette proposte di legge per lunedì 29 aprile: pertanto l'organizzazione dei lavori dovrà tenere conto di tale elemento.

In tale contesto segnala che a questo punto dell'*iter* la Commissione è chiamata a concludere l'esame preliminare sui provvedimenti, a procedere all'adozione del testo base, nonché a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Chiede quindi se il gruppo del Partito democratico insista sulla richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647 Ceccanti, recante « Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

Stefano CECCANTI (PD) dichiara, a nome del proprio Gruppo, di insistere sulla richiesta di abbinare la proposta di

legge costituzionale C. 1647 a sua prima firma e di ampliare il perimetro dell'intervento legislativo, anche ai fini dell'ammissibilità delle proposte emendative. A tale ultimo riguardo ricorda come l'articolo 89 del Regolamento della Camera preveda, con una formulazione più garantista rispetto al Regolamento del Senato, che possa essere negata l'ammissibilità degli emendamenti soltanto qualora essi riguardino argomenti « affatto estranei », e non semplicemente estranei, rispetto all'oggetto della discussione. Ritiene, dunque, che il perimetro della materia oggetto di esame non possa non ricomprendere, oltre alla riduzione del numero dei parlamentari, anche l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni delle Camere, la disciplina del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, ponendosi eventualmente anche il tema della differenziazione delle funzioni delle due Camere. Assicura come da parte del proprio Gruppo non vi sia alcun intento ostruzionistico e rileva pertanto come l'eventuale mancato accoglimento della richiesta sarebbe incomprensibile.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a pronunciarsi sulla proposta di abbinamento, nella seduta odierna ovvero, al fine di favorire in merito un'ulteriore riflessione da parte dei Gruppi, nella seduta di domani.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, chiede chiarimenti alla Presidenza circa l'organizzazione dei lavori ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente come la Commissione potrebbe, entro la giornata di domani, deliberare sulla richiesta di ampliamento del perimetro, per concludere l'esame preliminare entro giovedì 11 aprile, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 12 aprile. Rileva come l'esame degli emendamenti potrebbe svolgersi nella settimana successiva, con il conferimento del

mandato al relatore entro giovedì 18 aprile, prima delle festività pasquali, fermo restando che, ove necessario, potrebbero tenersi sedute della Commissione anche nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 aprile, ipotesi, quest'ultima, che peraltro ritiene preferibile scongiurare.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, osserva come anche l'avvio della discussione in Assemblea della proposta di legge C. 1616, recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, sia previsto per lunedì 29 aprile.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come anche l'esame, da parte della Commissione, della proposta di legge C. 1616 dovrà svolgersi tenendo conto della programmazione dei lavori dell'Assemblea, fermo restando che nel corso dell'esame si potrà valutare come procedere al riguardo.

Stefano CECCANTI (PD) ribadisce, a nome del proprio Gruppo, come non vi sia alcuna intenzione di ostacolare l'esame del provvedimento e assicura, nel caso di accoglimento della richiesta di ampliamento del perimetro, la presentazione di un numero contenuto di proposte emendative, tale da non pregiudicare il rispetto dell'organizzazione dei lavori delineata dal presidente. Preannuncia che viceversa, nel caso di mancato accoglimento di tale richiesta, il gruppo del Partito democratico non potrà non manifestare il proprio dissenso, anche attraverso la presentazione di un numero consistente di proposte emendative.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, si dichiara favorevole alla proposta di rinviare alla seduta di domani la deliberazione della Commissione circa la richiesta di abbinamento, fermo restando che ciò non deve pregiudicare l'organizzazione dei lavori delineata dal Presidente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

C. 1616, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rammenta che si è conclusa l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1616, nonché delle proposte di legge costituzionale C. 1585 e C. 1172, in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Nel corso dell'indagine si è proceduto ad ascoltare 15 esperti e studiosi, nonché il Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE), Michele Schiavone, per un totale di circa 7 ore di seduta.

Rileva inoltre come la Conferenza dei Presidenti di Gruppo abbia previsto l'avvio della discussione in Assemblea di tutte le predette proposte di legge per lunedì 29 aprile: pertanto l'organizzazione dei lavori dovrà tenere conto di tale elemento.

In tale contesto segnala che a questo punto dell'*iter* la Commissione è chiamata a concludere l'esame preliminare sul provvedimento, nonché a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo aver richiamato le considerazioni espresse nel corso della seduta in sede referente, testé svoltasi, delle proposte di legge costituzionale C. 1585 e C. 1172, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 ed abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente;

condiviso l'obiettivo dell'intervento legislativo di venire incontro alle esigenze delle persone affette da forme di cefalea primaria cronica refrattarie alle terapie;

ribadito, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'intervento legislativo sia riconducibile, da un lato, alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e, dall'altro lato, alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

rilevato come la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo unico, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel prevedere che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE